



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Salvatore Di Palma

- Presidente -

Dott. Vittorio Ragonesi

- Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Dott. Carlo De Chiara

- Consigliere -

Dott. Maria Acierno

- Consigliere -

Oggetto

Famiglia

Ricorso ex art. 9

legge n. 898/1970

R.G.N. 15277/13

Cron. 2635

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/09/14

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

CG , elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi 99, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Alessio che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso e indica per le comunicazioni relative al processo l'indirizzo p.e.c.

X e il fax n.

X
- ricorrente -

nei confronti di

CC , elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana 2, presso lo studio dell'avv.

Serapio Deroma che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

7338

2014

B. B. J.



appello dell'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto dal C e l'infondatezza del gravame ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 per inesistenza di circostanze sopravvenute legittimanti la modifica delle condizioni economiche del divorzio.

5. Si difende con controricorso CC

Ritenuto che:

6. E' infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla deduzione di inammissibilità del reclamo incidentale, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione I nn. 8654/1998, 12309/2004, 1179/2006, 27775/2008 e S.U. 13617/2012) secondo cui la norma di cui all'art.334, primo comma, cod. proc. civ. (secondo la quale la parte nei cui confronti sia stata proposta impugnazione può, a sua volta, impugnare la sentenza nonostante il decorso del termine di gravame - cosiddetta "impugnazione tardiva"- investendo qualsiasi capo della pronuncia) è espressione di un principio generale del sistema delle impugnazioni, applicabile anche ai giudizi camerale aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e destinati a concludersi con provvedimenti di carattere decisorio. Ne consegue che, nell'ambito della fase del gravame di un procedimento instaurato, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, per l'esonero dall'obbligo

Bozzi



di versamento dell'assegno divorzile, il resistente è legittimato ad avanzare le proprie richieste di modifica del decreto impugnato indipendentemente dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo in via principale.

7. Il secondo motivo di ricorso è anche esso infondato in quanto la circostanza sopravvenuta che ha indotto la Corte di appello ad accogliere la richiesta di riduzione dell'assegno è il progressivo esaurirsi degli incarichi professionali commissionati al C e la definitiva chiusura dello studio professionale, e della partita IVA, avvenuta nel 2012 cosicché da tale data - ha rilevato la Corte di appello - il reddito del C è costituito esclusivamente dalla pensione | di 2.800 euro mensili. La deduzione di violazione dell'art. 9 della legge n. 898/1970 e dei principi giurisprudenziali in tema di modifica delle condizioni di divorzio (Cass. civ. 10133/2007 e 3898/2009) appare pertanto non pertinente alle ragioni del decidere adottate dalla Corte di appello.

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

Bisop

osserva quanto al primo motivo di ricorso che
'affermazione del principio della efficacia bilaterale
della notificazione (cfr. Cass. civ., sezione I, n.
081 del 20 aprile 2011) non contraddice quello
dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo
(cfr. Cass. civ. sezione I n. 12309 del 6 luglio 2004)
secondo cui il rito camerale (previsto per l'appello
avverso le sentenze di divorzio e di separazione
personale e applicabile anche al giudizio ex art. 9
della legge n. 898/1970) non preclude la proponibilità
dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla
scadenza del termine per l'esperimento del gravame in
via principale. Infatti l'impugnazione incidentale
tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale
utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione
principale metta in discussione l'assetto giuridico
derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante
aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad
impugnare dall'eventualità che l'accoglimento
dell'impugnazione principale lo modifichi (Cass. sez.
lav. n. 5086 del 29 marzo 2012). Conseguentemente, in
caso di proposizione di appello principale, anche la
parte su istanza della quale è stata notificata la
sentenza di primo grado può proporre appello
incidentale tardivo, ex art 334 cod. proc. civ., con
riguardo a qualsiasi capo, anche autonomo, della

Brogs



medesima sentenza (Cass. civ. n. 8212 del 2 aprile 2007).

Quanto al secondo motivo va ribadito quanto già esplicitato nella relazione e cioè che la circostanza sopravvenuta che ha indotto la Corte di appello ad accogliere la richiesta di riduzione dell'assegno è il progressivo esaurirsi degli incarichi professionali commissionati al C e la definitiva chiusura dello studio professionale, e della partita IVA, avvenuta nel 2012, decisa all'età di 72 anni, cosicché da tale data - ha rilevato la Corte di appello - il reddito del C è costituito esclusivamente dalla pensione | di 2.800 euro mensili. Le contestazioni della ricorrente alle valutazioni della Corte di appello circa i presupposti - derivanti dal confronto della situazione economica delle parti e dall'esclusione di comportamenti elusivi a carico del C - per la riduzione dell'ammontare dell'assegno divorzile attengono al merito e sono estranei all'oggetto del motivo di ricorso.

Da tali considerazioni, che integrano la relazione sopra riportata, deriva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione

Brignone



liquidate in 2.600 euro, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2014.

Il Presidente
Salvatore Di Palma

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 09 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario